



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Diggeri)

Deliberazione n. 560

del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A304
MG

OGGETTO: Rinnovo convenzione passiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza – banca degli occhi – per l'attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore). Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con deliberazione 12 dicembre 2019, n. 777, l'ASST Nord Milano aveva approvato il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Monza, per l'attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore), tramite l'equipe medica della Banca degli Occhi della predetta Azienda a favore dei Presidi Ospedalieri Bassini e "Città di Sesto San Giovanni", con durata sino al 30 giugno 2021, rinnovabile previa accordi tra le parti;

CONSIDERATO che con nota del 19 aprile 2021, prot. n. 12024, conservata in atti, il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini e il Direttore Medico del P.O. "Città di Sesto San Giovanni", hanno evidenziato la necessità di rinnovare la predetta convenzione per l'attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore), tenuto conto che è un'attività di donazione a favore della collettività ed è un obiettivo aziendale di interesse regionale funzionale all'attività di trapianto cornee;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

RICORDATO pertanto che la scadenza della suddetta convenzione è prevista per il 30 giugno 2021;

VISTE:

- la nota in data 25 marzo 2021, prot. n. 9907, conservata in atti, con la quale la U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di questa ASST Nord Milano, ha chiesto all'ASST Monza la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- la nota mail in data 20 maggio 2021, prot. n. 15825, conservata in atti, con la quale la S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'ASST Monza, ha manifestato la disponibilità a rinnovare la convenzione in parola;
- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RICORDATO che:

- la Banca degli Occhi dell'ASST Monza è la struttura di riferimento per l'ASST Nord Milano per tale tipo di attività - come da Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 1994 n. V/54133;
- la Banca degli Occhi di Monza fornisce alle strutture ospedaliere prestazioni di prelievo delle cornee mediante una équipe medica messa a disposizione su chiamata;
- lo sviluppo dell'attività di prelievo a scopo di trapianto rientra, da anni, tra gli obiettivi aziendali di interesse regionale con particolare riferimento al miglioramento quantitativo e qualitativo dei prelievi di organi e tessuti;

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- ✓ Legge 12 agosto 1993, n. 301 e ss.mm.ii. che dispone che *"le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture"*



sanitarie pubbliche e private, nonché a domicilio, da parte di personale medico”;

- ✓ D.G.R. 21 dicembre 2007, n. VII/6291 con la quale la Regione Lombardia ha approvato le *“Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti”*;
- ✓ D.G.R. 6 novembre 2015, n. XI/4281 avente ad oggetto: *“Riorganizzazione ed efficientamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti – dalla rete al sistema regionale trapianti”*, con la quale la Regione Lombardia ha stabilito in nuovo assetto organizzativo del Sistema Regionale Trapianti confermando la banca del tessuti oculare della ASST Monza;
- ✓ Linee guida per il prelievo, la prosecuzione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti in data 14/09/2016;
- ✓ D.G.R. 16 giugno 2020 - n. XI/3263 della Regione Lombardia, avente ad oggetto: *“Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2019”*, relativa alle determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e tessuti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, in data 7 giugno 2021, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione;

RITENUTO di autorizzare il rinnovo della convenzione e di approvarne il testo, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia);
- *condizioni economiche riconosciute all’ASST Monza*:
 - ✓ euro 210,00, per il prelievo di ciascuna cornea prelevata;
 - ✓ euro 110,00, per ogni uscita del medico prelevatore, senza esecuzione del prelievo;
 - ✓ euro 40,00, per il profilo sierologico del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale;
- *costo presunto per il periodo di interesse*: Euro 132.000,00;
- *durata*: la convenzione decorre dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;

RITENUTO altresì di incaricare il Direttore Medico di ciascun Presidio Ospedaliero di ASST Nord Milano – di vigilare e supervisionare sull’esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – che dovrà, in particolare, vigilare sull’andamento delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;

ATTESO che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, pari a circa Euro 132.000,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:

- anno 2021: dal 01/07/2021 al 31/12/2021: € 27.500,00;



- anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022: € 66.000,00;
- anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/06/2023: € 38.500,00;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione passiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, per l'attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore) che saranno espletate dalla Banca degli Occhi dell'ASST Monza, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - *oggetto*: attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia);
 - *condizioni economiche riconosciute all'ASST Monza*:
 - ✓ euro 210,00, per il prelievo di ciascun cornea prelevata;
 - ✓ euro 110,00, per ogni uscita del medico prelevatore, senza esecuzione del prelievo;
 - ✓ euro 40,00, per il profilo sierologico del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale;
 - *durata*: la convenzione decorre dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione passiva sopra descritta;
3. di incaricare il Direttore Medico di ciascun Presidio Ospedaliero di ASST Nord Milano – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – che dovrà, in particolare, vigilare sull'andamento delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;



4. di dare atto che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, pari a circa Euro 132.000,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:
 - anno 2021: dal 01/07/2021 al 31/12/2021: € 27.500,00;
 - anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022: € 66.000,00;
 - anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/06/2023: € 38.500,00;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 46/2021 – tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)



deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto:

“Rinnovo convenzione passiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza – banca degli occhi – per l’attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore). Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.”.

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni e Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Liggeri

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Economico Finanziaria l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni

- **anno 2021:** dal 01.07.2021 al 31.12.2021 Euro 27.500,00;

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni

- **anno 2022:** dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Euro 66.000,00;

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni

- **anno 2023:** dal 01.01.2023 al 30.06.2023 Euro 38.500,00;

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

per Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

[Firma]

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria
(d.ssa Domenica Luppino)

**CONVENZIONE TRA ASST NORD MILANO E ASST MONZA PER
ATTIVITA' DI PRELIEVO CORNEE E ATTIVITÀ COLLATERALI**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Nord Milano, (di seguito per brevità "ASST Nord Milano") con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, 83 (C.F. e P.IVA n° 09320420962), - Uffici Amministrativi, via Castelvetro, n. 22 – 20154 Milano, in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dr.ssa Silvia Liggeri

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST di Monza, (di seguito per brevità "ASST Monza") con sede in Monza (CAP 20900) Via Pergolesi 33, C.F. e P.I. n. 09314290967, in atto rappresentata dal Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale e Rappresentante Legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE

- la Legge n. 301 del 12.08.1993 e ss.mm.ii. nel disciplinare la materia di prelievi e innesti di cornea, all'art. 3, comma 1, dispone che *"le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché a domicilio, da parte di personale medico."*;
- con D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, *"Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei*

- reparti di rianimazione*”, la Regione Lombardia ha istituito presso la ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza la "Banca degli Occhi";
- con deliberazione n. 822 del 26.10.2000 l'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza ha conseguentemente costituito una equipe medica per il prelievo delle cornee, denominata “Equipe del Prelievo di Cornea” con la specifica funzione di rendere il servizio di prelievo di cornee efficiente, rapido e controllato dal Responsabile della Banca degli Occhi;
 - con D.G.R. n. VIII/6291 del 21.12.2007 la Regione Lombardia ha successivamente approvato le “*Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti*”;
 - con D.G.R. n. X/4281 del 06.11.2015 “*Riorganizzazione ed efficientamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti – dalla rete al sistema regionale trapianti*” la Regione Lombardia nel prendere atto che la rete regionale dei trapianti ricomprende, tra l'altro, anche la rete della Banca del tessuto oculare, di cui alla citata D.G.R. n. V/54133 del 21.06.1994, stabilisce il nuovo assetto organizzativo del Sistema Regionale Trapianti e conferma la banca del tessuto oculare della ex A.O. San Gerardo di Monza;
 - il Centro Nazionale Trapianti ha approvato, in data 14.09.2016, le “*Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto*”;
 - con deliberazione n. 1715 del 09.12.2019, l'ASST Monza aveva autorizzato fino al 30.06.2021, la stipula della convenzione per

l'espletamento di attività di prelievo cornee e attività collaterali, a favore dell'ASST Nord Milano;

- con nota del 25.03.2021 prot. ASSTMB-9907 ASST Nord Milano, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare un nuovo accordo per il prelievo delle cornee e attività collaterali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto

L'ASST Monza mette a disposizione di ASST Nord Milano:

- il servizio dell'Equipe medica del Prelievo di Cornea;
- il servizio collaterale di esecuzione della sierologia del donatore;

e le relative prestazioni:

- attività di prelievo di cornea;
- esecuzione della sierologia del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale.

Dette prestazioni saranno espletate secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Art. 3 – Modalità operative

L'attività dell'Equipe sarà espletata presso la struttura dell'ASST Nord Milano entro le 24 ore dal decesso del donatore, come previsto dalle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti; per il prelievo delle cornee dovrà

essere chiamato il medico dell'Equipe, reperibile ai numeri telefonici 039/2339912-14 della S.S. Banca degli Occhi.

Prima di contattare l'Equipe, ASST Nord Milano si impegna a:

- verificare il consenso alla donazione da parte dei familiari del donatore e, ove possibile, verificare la dichiarazione di volontà del donatore nel Sistema Informativo trapianti;
- effettuare, al momento del decesso, il prelievo di sangue sul donatore per l'esecuzione del profilo sierologico e apporre la corretta etichetta di identificazione sulle relative provette;

Art. 4 – Tariffario

Le attività previste all'art. 2 saranno fatturate, con oneri a carico dell'ASST Nord Milano, alle seguenti tariffe:

- € 210,00 per ciascuna cornea prelevata;
- € 110,00, quale importo forfetario nel caso in cui il medico dell'Equipe sia stato chiamato ma il prelievo non possa essere effettuato, per ragioni che vengono valutate dal medico stesso;
- € 40,00 per profilo sierologico del donatore, sulle cornee risultate idonee allo screening iniziale.

Art. 5 – Modalità di rendicontazione

Per il prelievo di cornee o per il mancato prelievo, sarà acquisito agli atti della S.S. Banca degli Occhi copia del relativo verbale, redatto dal medico dell'Equipe il cui originale rimarrà all'interno della cartella clinica del donatore dell'ASST Nord Milano.

Art. 6 – Fatturazione

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.. Il corrispettivo delle prestazioni, di cui all'art. 4 della presente convenzione, sarà versato da ASST Nord Milano entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 – Durata e recesso

La presente convenzione **decorre dal 01.07.2021** e resterà in vigore **fino al 30.06.2023**, rinnovabile previa accordi scritti tra le Parti . Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o via posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 8 – Responsabilità

L'ASST Nord Milano è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte non residuando in capo all'ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole. Del pari l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari,

non residuando in capo all'ASST Nord Milano alcuna conseguenza pregiudizievole.

L'ASST Nord Milano dichiara di possedere idonea polizza RCT con adeguato massimale a garanzia dell'attività svolta dal personale dell'ASST Monza presso le strutture dell'ASST Nord Milano.

Si dà comunque atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto della ASST.

Art. 9 – Tutela della privacy e trattamento dati

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da ASST Nord Milano, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 10 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il

risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Pubblicazione, registrazione e imposta

La presente convenzione è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, a carico dell'ASST Nord Milano la quale ha provveduto al versamento tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico di ASST Nord Milano.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale ai sensi dell'art. 15 bis- del D.Lg. 241/90 e s.m.i..

Monza, lì.....

ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
su delega con deliberazione n. 222 del 11.04.2019

Dr.ssa Silvia Liggeri

ASST di Monza

Il Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Nord Milano, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, 83 (C.F. e P.IVA n° 09320420962), (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "*attività di prelievo cornee e attività collaterali*" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e della presente nomina, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento UE, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile

di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di “Sub-Responsabili”.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili, comunicando tempestivamente al Titolare i riferimenti dei Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche o sostituzioni previste riguardanti i Sub-Responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento; in caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione al seguente indirizzo e-mail, al DPO rdo-dpo@asst-nordmilano.it;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto

dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;

g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per ASST Nord Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone